**RICHIESTA DI ISCRIZIONE/INTEGRAZIONE ELENCO FORNITORI (1) DI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE DI EQUINI, BOVINI, BUFALINI, OVINI E CAPRINI, SUINI, CAMELIDI, CERVIDI**

(*da compilare in ogni sua parte, sia per la prima iscrizione e sia per le successive integrazioni e/o aggiornamenti relativi ai prodotti)*

**Al Ministero della Salute**

**DGSAF - Ufficio 2**

**Via G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA**

dgsa@postacert.sanita.it

**Il sottoscritto**

Cognome .........................................................................................Nome.............................................................................

Nato a ..................................................................................................il................................................................................

Residente in .....................................................................................Via.................................................................................

Estremi documento di identità (che si allega in copia) ............................................................................................................

Cod. Fisc. / P.IVA della Ditta................................................................................................................................................

Tel. ...............................................................E-mail. ..............................................................................................................

Rappresentante legale della Ditta (denominazione)



SEDE legale (indirizzo completo)



Codice BDN (qualora già registrato)



**sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.134 (*da ora d.lgs 134/22*), inerente al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R) e del decreto 7 marzo 2023 recante il manuale operativo del Sistema I&R**

**CHIEDE**

che la Ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitore (1) di mezzi di identificazione degli animali detenuti appartenenti alle seguenti specie (barrare le specie di interesse):

□ equina

* + identificazione semplificata degli equini (4)
	+ identificazione con trasponder

□ bovina e bufalina

□ ovina e caprina

* + identificazione semplificata degli ovini e dei caprini (3)
* con codice dello stabilimento
* con codice individuale
* identificazione completa (*marca convenzionale più identificativo elettronico)*

□ suina

□ camelidi

□ cervidi

**Indicare (*barrando le caselle di interesse*) se trattasi di:**

|  |
| --- |
| **TABELLA A** |
| TIPOLOGIA | PRODOTTO | SPECIE |
| * Fornitore
* Distributore
 | * **marchio auricolare convenzionale**

(*allegato III, allegato III, lettera a) del regolamento delegato UE2019/2035* - *scheda 1 del manuale operativo* | * bovini e bufalini
* ovini e caprini
* suini
* camelidi e cervidi
 |
| * **marchio auricolare elettronico**

*allegato III, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2019/2035* | * bovini e bufalini
* ovini e caprini
* suini
 |
| * **bolo ruminale**

*allegato III, lettera d) del regolamento delegato (UE) 2019/2035* | * bovini e bufalini
* ovini e caprini
 |
| * **transponder iniettabili** **per equini**

*allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione UE 2021/963 e lettera e) dell’allegato III del regolamento delegato UE) 2019/2035* | * equini
 |
| * **fascia per pastorale convenzionale**

*allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione UE 2021/963* – *scheda 2 del manuale operativo* | * equini (4)
 |
| * **fascia per pastorale elettronica**

*allegato I, parti 1 e 2, del regolamento di esecuzione UE 2021/963*  | * equini (4)
 |
| * **transponder iniettabile**

(*allegato III, lettera e) del regolamento delegato (UE) 2019/2035)* | * camelidi e cervidi

animali in deroga ai sensi del cap. 3 del manuale operativo (5) * bovini NON DPA (in deroga)
* ovini e caprini (NON DPA (in deroga)
* suini NON DPA (in deroga)
 |

**Il sottoscritto allega alla richiesta:**

* fotocopia del documento d’identità;
* un campione, con relativa scheda tecnica, per ciascun tipo di mezzo di identificazione che la Ditta intende produrre, commercializzare o distribuire, con la descrizione del confezionamento adottato per la distribuzione degli stessi mezzi di identificazione, conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al regolamento di esecuzione 2021/520, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, al manuale operativo del sistema I&R e, per i mezzi convenzionali, con le caratteristiche descritte nelle schede 1 e 2 dello stesso manuale. laddove tali campioni non siano già stati depositati dai fornitori di riferimento;
* per i mezzi di identificazione elettronica (marchio auricolare elettronico, bolo ruminale, transponder iniettabile, fascia per pastorale elettronica), la certificazione di conformità “ICAR - International Committee for Animal Recording”, di cui all’art. 11 comma 3, del d.lgs. 134/22, rilasciata da centri di prova accreditati conformemente alla norma ISO / IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" che attesta il superamento delle prove di conformità e di performance di cui all’art 11 e all’allegato II, parte II, punto 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, laddove tali certificazioni non siano già state depositate dai fornitori di riferimento;
* l’attestazione delle tariffe previste ai sensi della normativa vigente.

**Se trattasi di distributore, deve essere allegato il documento di identità e l’attestazione delle tariffe previste dalla normativa vigente ed in tabella B deve essere indicato il prodotto di cui si chiede l’autorizzazione alla distribuzione e la Ditta di riferimento.**

Il Ministero della salute associa a ciascun fornitore autorizzato un numero identificativo e le tipologie di mezzi di identificazione che può produrre/commercializzare/distribuire (ciascun prodotto avrà specifico codice BDN).

**Il sottoscritto si impegna, come previsto dalla normativa di riferimento:**

* a registrare in BDN, per ciascun ordinativo, l’elenco, con gli estremi dei mezzi di identificazione prodotti e consegnati esclusivamente a seguito di richiesta on line avanzata dai soggetti abilitati tramite l’apposita funzionalità della BDN secondo le modalità di cui di cui al capitolo 3.2 del manuale operativo del sistema I&R;
* a notificare alla BDN, in caso di distribuzione dei mezzi di identificazione in modalità cosiddetta “alternativa” da parte di ASL e Associazioni di allevatori in possesso di apposita autorizzazione ministeriale previo nulla osta del servizio veterinario regionale, la pertinente consegna di mezzi di identificazione con le modalità descritte al punto precedente, indicando come destinatario il soggetto autorizzato alla distribuzione, il quale, a sua volta, deve registrare in BDN i codici prodotti e l’allevamento in cui i codici sono utilizzati;
* a garantire, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 134/22 e, per gli equini, del decreto 30 settembre 2021, l’acquisizione preventiva delle autorizzazioni e certificazioni, le comunicazioni e le registrazioni di competenza previste per la produzione, fornitura o distribuzione dei mezzi di identificazione, nonché la comunicazione delle modifiche e della cessazione di attività in modo da consentire l’aggiornamento dell’elenco ufficiale dei fornitori.
* a garantire la conformità dei mezzi di identificazione alla normativa UE di riferimento;
* a garantire l’univocità del codice unico dell’animale che è assegnato da BDN. Per gli equini e per i suini di stabilimenti NON DPA (di cui alle note DGSAF 12438/18.05.22 e 19927/12.08.22) ai fornitori è assegnato una serie numerica prestabilita.
* a denunciare alle forze dell’ordine e a comunicare alla ASL territorialmente competente il furto o lo smarrimento dei mezzi di identificazione entro quarantotto ore dalla scoperta dell’evento, limitatamente alle responsabilità direttamente connesse con l'attività di produttore/fornitore/distributore, ossia esclusivamente negli stadi di produzione, fornitura e distribuzione sino alla spedizione (nel caso di vendita a distanza) o consegna (nel caso di vendita diretta);
* a comunicare alle forze dell’ordine e alla ASL territorialmente competente il ritrovamento dei mezzi di identificazione oggetto di furto o di smarrimento entro quarantotto ore dal ritrovamento stesso;
* a non fornire mezzi di identificazione con codice identificativo duplicato senza l’autorizzazione dell’ASL competente, in quanto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 11, comma 5, del d.lgs. 134/22, oltre che dell’art. 5, comma 5 del decreto 30 settembre 2021, nessun mezzo di identificazione può essere rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’ASL territorialmente competente che potrà essere concessa solo se è garantita la tracciabilità dell’animale;
* a non distribuire o commercializzare mezzi di identificazione diversi dai campioni trasmessi e depositati presso la DGSAF;
* ad assicurare la distruzione e il corretto smaltimento, *ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti*, dei resi di mezzi di identificazione, già autorizzati e prodotti, restituiti dall’operatore;
* a registrare in BDN l’operazione di restituzione (comunicazione) di tali mezzi di identificazione e a provvedere, a proprie spese, alla loro custodia sino alla distruzione e smaltimento;
* a riportare **per ogni prodotto** le **informazioni obbligatorie** richieste nella seguente tabella B. (non sono prese in considerazione richieste prive dell’elenco dei mezzi di identificazione da autorizzare).

|  |
| --- |
| **TABELLA B** |
| **CODICE IDENTIFICATIVO BDN DELLA DITTA** (*se già registrato)* | **CODICE PRODOTTO** | **DENOMINAZIONE PRODOTTO** (*descrizione dettagliata*) | **DITTA DI RIFERIMENTO** (*per i prodotti già registrati)* | **SPECIE ANIMALE DI DESTINAZIONE DEL** **PRODOTTO** |
| Ditta(2) | Codice BDN del prodotto |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

(qualora l’elenco dei prodotti superi gli spazi a disposizione nella tabella è possibile allegarlo alla richiesta mantenendo lo stesso formato della tabella B e segnalando in essa *“vedi allegato”)*

 **Il sottoscritto è a conoscenza che la DGSAF:**

* ha la facoltà di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, sia durante la fase di distribuzione e sia in fase di utilizzazione sul campo, nonché richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte;
* può applicare, al fine dell’erogazione della tipologia di prestazione richiesta dai fornitori, le tariffe previste dalla normativa vigente;
* può provvedere, in caso di mancato adempimento del fornitore agli obblighi previsti all’articolo 12, commi 1 e 2, del d.lgs. 134/22 all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
* può sospendere o revocare la registrazione dall’elenco ufficiale dei fornitori del Ministero della Salute, qualora vengano meno le condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

**Eventuali altre informazioni**

***………………………………………………………………………………………………………………………………***

***………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………***

**Il sottoscritto si impegna a** comunicare alla DGSAF, entro 10 giorni dall’evento, eventuali variazioni di quanto dichiarato nella presente richiesta.

**Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali** ai sensi della normativa inerente al “Codice in materia di protezione dei dati personali". Tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale è stata fatta la presente dichiarazione.

**DATA TIMBRO E FIRMA**

*(1) Con il termine “fornitori” si comprendono anche i produttori e i distributori di mezzi di identificazione di cui all’art.2, comma 1 lettera o) del d.lgs. 5 agosto 2022 n. 134: in tabella A va indicata la tipologia, ossia se trattasi di fornitore e/o distributore;*

 *(2) Indicare in tabella B il nominativo della Ditta, iscritta a sua volta nell’elenco ufficiale, dalla quale essa intende approvvigionarsi;*

*(3) Identificazione semplificata degli ovini e dei caprini: metodo di identificazione previsto per gli ovini ed i caprini destinati all’invio DIRETTO al macello prima dei 12 mesi di età**. In questi casi il fornitore deve indicare nella domanda quale modalità di identificazione intende essere autorizzato barrando le caselle del caso, per il marchio con numero di registrazione dello stabilimento di nascita dell’animale, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 oppure per il marchio auricolare verde convenzionale o elettronico recante con codice di identificazione individuale, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, attribuito da BDN.*

*(4) Identificazione semplificata degli equini: metodo di identificazione previsto esclusivamente per gli equini destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età e non destinati né a movimenti intracomunitari né verso Paesi terzi.*

*(5) L’identificazione con trasponder di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini che usufruiscono della deroga di cui ai capitoli 3.3.1, punto 8, cap. 3.3.2, punto 7, e cap. 3.3.4, punto 11, del manuale operativo I&R è possibile solo dopo la pubblicazione delle disposizioni previste dai medesimi capitoli del manuale operativo I&R alle condizioni stabilite da tali disposizioni.*

**PER QUALSIASI RICHIESTA INERENTE AI FORNITORI DI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (SPECIE ELENCATE IN ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO UE 2016/429) inclusi gli psittacidi, consultare la pagina al seguente link** <http://www.salute.gov.it/portale/caniGatti/menuContenutoCaniGatti.jsp?lingua=italiano&area=cani&menu=anagrafe>

**o contattare l’ufficio 6 della DGSAF.**